

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il Giudice a scioglimento della riserva osserva:

il Fallimento ha in buona sostanza asserito che benchè il bilancio esercizio 2009 o quantomeno quello del 2010 si fosse chiuso con apparente utile già allora la società versava in situazione di azzeramento del proprio capitale sociale e l'apparenza di utile era stata creata attraverso scorretta appostazione in bilancio del valore del magazzino. In pratica, l'amministratore non aveva effettuato alcuna svalutazione sulle rimanenze finali a seguito della loro obsolescenza, con ciò sostanzialmente mantenendo esistente un valore patrimoniale in realtà ormai insussistente.

Il resistente ha affermato che il magazzino era composto prevalentemente da minuterie metalliche per riparazione e prodotti di consumo quali candele viti bulloni ecc.. non obsoleti ed ha contestato l'addebito.

In realtà il magazzino come risulta da ultimo anche dall'inventario del curatore relativamente ai materiali concretamente rinvenuti nel magazzino "ricambi e accessori" (v. elenco doc 3) era composto per buona parte da pezzi di ricambio obsoleti, relativi a modelli di motocicli e ciclomotori prodotti molti anni or sono (alcuni addirittura antecedenti al 1997) e da molta accessoristica quali manopole luci cavi caschi visiere ecc. anch'essa datata e fuori moda oltre che da pezzi di ricambio



usati nel mentre la fallita aveva fornito un inventario ove erano riportati i prezzi di acquisto mai aggiornati.

Il fallimento ha dato atto che i bilanci dal 1998 al 2007 - 2008 riportano variazioni delle rimanenze finali "dovute all'andamento sociale"; per contro se si analizzano i bilanci dal 2009 in poi (v.doc. 2 del ricorrente) si nota, come ben evidenziato dal Fallimento, che quanto alle rimanenze in buona sostanza non vengono espresse variazioni, ed esse restano pressochè inalterate anno dopo anno, benchè vi fossero stati risultati di esercizio non lusinghieri fino a finire in perdita costante, e nonostante come ben osservato dal Fallimento *" l'indice di rotazione del magazzino andasse via via aumentando in modo netto e costante, passando cioè dai 150- 170 giorni degli anni 2007 - 2008, ai 239 e oltre degli anni successivi, fino ad arrivare agli oltre 300 giorni dell'anno 2011 e agli oltre 400 (quindi superiore all'anno solare) dell'anno 2012"*

La non corretta esposizione della voce de qua in bilancio ha consentito di occultare la erosione del capitale sociale quantomeno dall'esercizio 2010.

La responsabilità dell'amministratore è di tutta evidenza, non avendo egli dato corso agli adempimenti imposti *ex lege* per il caso di perdita del capitale sociale ed avendo dunque consentito la prosecuzione dell'attività sociale anche dopo l'esercizio 2010 a capitale eroso.

Circa la quantificazione del danno va rilevato che esso non può esser tout court, salvo casi particolari (es assenza documentazione contabile, attività sistematica di distrazione ecc..) essere identificato con la differenza tra attivo



e passivo fallimentare poiché la passività può avere molteplici cause anche non riconducibili alla prosecuzione dell'attività gestionale; nel caso di specie parte ricorrente ha in buona sostanza in sede cautelare indicato il quantum non con riferimento tout court al passivo fallimentare (v. i relativi bilanci prodotti) ma a quei soli debiti ammessi allo stato al passivo (v. doc.5) formati nell'ultimo anno e mezzo circa di attività (v. domande di ammissione e v. stato passivo con le relative causali dei debiti) precisando che dall'ultimo bilancio ante fallimento redatto dalla fallita risultavano anche altri e corposi debiti (ad es. di banche). Il resistente dal canto suo ha prodotto una perizia di parte da cui risulterebbe con la riclassificazione dei bilanci in prospettiva liquidatoria che la prosecuzione della attività non avrebbe arrecato danno avuto riguardo al criterio della differenza tra i patrimoni netti, ma allo stato non vi sono sufficienti riscontri della correttezza di tale rielaborazione di parte.

Per contro il criterio indicato dal ricorrente in via del tutto sommaria, nella presente sede cautelare e salvo ogni approfondimento nel giudizio a cognizione piena, può essere adottato - con una prudenziale diminuzione rispetto alla richiesta tenuto conto degli "oneri" comunque propri della liquidazione - dando tale criterio conto della effettiva esposizione debitoria intervenuta a causa della prosecuzione della attività caratteristica e della ritardata liquidazione.



Sussiste anche il *periculum in mora*: esso è riconducibile ad elementi obiettivi (sufficienti anche in difetto di elementi soggettivi ad integrare *il periculum*) desumibili dalla situazione patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito: egli è infatti sotto il profilo immobiliare solo nudo proprietario di due unità immobiliari in Camposampiero e del 50% di unità immobiliare sita in Loreggia gravata da ipoteca. Risulta inoltre che egli abbia prestato garanzie personali ad istituti bancari verso i quali è dunque personalmente esposto (v. quanto esposto nella domanda di fallimento doc. 8 del ricorrente)

Conclusivamente il ricorrente va autorizzato a procedere a sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti anche presso terzi fino a concorrenza di € 60.000,00 per capitale interessi e spese.

PQ.M.

Il giudice

Autorizza il Fallimento **A** a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti anche presso terzi di **B** sino a concorrenza di € 60.000,00 per capitale interessi e spese.

Si comunichi

Venezia 9.4.2015

Il giudice

Dott.Liliana Guzzo

